C.A.I. - Sezione Val Germanasca STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Pomaretto (TO), attualmente in via Carlo Alberto 59, una struttura periferica del Club Alpino Italiano(CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti . L'associazione è denominata :

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione Val Germanasca con sigla

CAI - Valgermanasca

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Piemonte del Club Alpino Italiano. L'associazione si riconosce e rappresenta la continuità con la omonima sezione preesistente costituita con atto privato nel 1967 e in essere fino ad oggi. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione che è soggetto di diritto ,non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ,improntata a principi di democraticità ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione e la pratica dell'alpinismo e della frequentazione della montagna, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna in tutte le forme compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e di arrampicata, anche in ambiente invernale e con attrezzatura idonee e rispettose della natura tipo sci, racchette da neve, snowboard, cicli .ln particolar modo saranno favorite le attività dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività sopra indicate;
- alla programmazione e collaborazione con le competenti Scuole del CAI, per la formazione di istruttori e accompagnatori tra i propri soci, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c)
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

- ,h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività sopra indicate, nonché a collaborare con li C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime:
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "IL GHINIVERT." del quale è editrice e proprietaria;
- a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente

TITOLO II - SOC

Art. 5 - Soci

Sono previste esclusivamente le seguenti categorie di Soci:

- Benemeriti :sono gli enti o le associazioni che conseguono l'iscrizione alla sezione con il versamento di importanti contributi
- Ordinari : le persone di età maggiore di 18 anni o che la raggiungono nel corso dell'anno.
- Familiari : i componenti maggiorenni del nucleo del socio ordinario
- Giovani : tutti i minori di anni 18 al termine dell'anno sociale

Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio familiare deve dichiarare l'appartenenza al nucleo del socio ordinario - iscritto alla stessa Sezione - al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui convive.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art, 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno 2 anni.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da un 'altra Sezione sarà comunicato alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Il socio ammesso al sodalizio si impegna ad osservare il presente statuto, il regolamento generale e lo statuto del CAI nazionale. Si obbliga inoltre ad osservare tutte le norme che vengono emanate dai competenti organi sociali sia periferici che centrali.

L'iscrizione è personale e non trasmissibile e nel corso dello stesso anno sociale si può essere iscritto al sodalizio presso una sola Sezione

L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento della quota associativa annuale prevista per la categoria.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione o inviati telematicamente:
- b) la quota associativa annuale comprensiva del contributo relativo alla copertura assicurativa e del contributo per le pubblicazioni Sociali ove previste.
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa

autorizzate.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività del Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Diritti dei Soci

I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:

- a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci ove previsto dal regolamento generale rifirdi.
- b) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il C.A.l.;
- c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle Sezioni e Sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- d) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
- e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- f) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza ;
- h) a fregiarsi dello stemma sociale, e quando ciò sia stato autorizzato dal CC, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno.
- i) I soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee della sezione e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.
- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso del suo scieglimento o liquidazione
- m) Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed în qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art, 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per :

- estinzione del soggetto che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito
- · morte del Socio.
- dimissioni
- morosità
- provvedimento disciplinare.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni

devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratel della quota Sociale

versata.

Il Socio può liberamente trasferirsi ad un 'altra Sezione .Il trasferimento sarà comunicato alla Sezione di provenienza a cura dalla Sezione presso la quale il Socio Intende iscriversi ed avrà effetto dalla data della comunicazione

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione.

Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai soci se non adempie al richiamo del Consiglio Direttivo entro 15 giorni .

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Art. 12 - Ricorsí

In conformità al principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Generale del CAI, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano

TITOLO III - SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea del Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari, le sue deliberazioni vincolano tutti i soci anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- .- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura
- elegge :
 - o Il Presidente della Sezione
 - o il Consiglio direttivo,
 - o il Collegio dei revisori dei conti
 - i propri rappresentanti all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazioni presentate;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione, con maggioranza qualificata, stabilendone le modalità e nominando i liquidatori che agiranno sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno due volte all'anno :

- entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e , se scadute, per la nomina delle cariche Sociali
- entro fine anno per l'approvazione del bilancio preventivo e dei programmi annuali

L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocata quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Collegio dei revisori dei Conti oppure da almeno 25 Soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione che deve precedere l'assemblea di almeno 10 giorni e deve indicare: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea può essere fatta in qualunque forma decisa dal Consiglio Direttivo, compreso e-mail, SMS, avviso esposto al pubblico o su giornali locali. L'avviso di convocazione inviato al socio ordinario si intenderà esteso anche ai familiari soci della sezione.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari e Familiari in regola con la quota associativa. I Soci Giovani possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, che non sia il Presidente o un componente del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece in tutte le votazioni mediante rilascio di delega; ogni delegato può portare un massimo di 1 delega.

Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza, di persona o per delega, della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che dovrà tenersi in altra data, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e se necessario tre Scrutatori; spetta al Presidente coadiuvato dal Segretario, verificare la regolarità delle delegne, e la validità dell'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale, secondo la modalità decisa dalla maggioranza del Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente ed ai parente entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale e per tutto lo svolgimento del suo mandato, nonché per tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica ed è segreto, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta.

A parità di voti è eletto Il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Nessun Socio può essere eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale CAI di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e sì compone di almeno 4 componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina anche il numero .

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni;

- · convoca l'Assemblea dei Soci
- propone all'Assemblea del Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci per la parte di competenza della Sezione. La delibera sarà sottoposta all'approvazione dei soci alla prima assemblea utile.
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto
- delibera i provvedimenti disciplinari nel confronti dei Soci
- delibera sulle domande d'iscrizione dei nuovi Soci

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti , il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato. Può essere ancora rieletto dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo del non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati alla Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

I) Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni 3 mesi :dal Presidente, dal vice-presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, La convocazione può essere resa in qualsiasi forma ,anche telefonica,e deve precedere di almeno cinque giorni la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verball delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma

Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

: Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

VICE PRESIDENTE

Art.24 -compiti del vice-presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni .

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce ,per i terzi,prova del impedimento del Presidente.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 - Compiti del Tesoriere e del Segretario

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti effettivi Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni e due membri supplenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio del Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio. I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- Il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

 la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale:

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

<u>TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE</u>

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tall gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII - PATRIMONIO

Art. 30 -Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali , dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici , da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti. devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti riceyuti. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale del CAI competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale CAI interessato. in caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette. risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra I Soci o fra i Soci ed organi periferici.

relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAL

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione ed acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. In caso di modifiche dell'ordinamento delle strutture centrali del CAI la sezione dovrà adeguare il proprio ordinamento adottando le modifiche con delibera del Consiglio Direttivo che sarà portata all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima sezione utile.

************	********************************
l Presidente della Sezione	II Presidente dell'Assemblea